

## I

(Comunicazioni)

## CONSIGLIO

## RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2002

**intesa a rafforzare la cooperazione in materia di formazione nel settore della protezione civile**

(2002/C 43/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

venti dei servizi di soccorso al fine di definire programmi comuni;

RAMMENTANDO la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al rafforzamento della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile, e segnatamente l'auspicio ivi espresso che si possa sviluppare una cooperazione tra scuole e centri di formazione nazionali attivi nel settore della protezione civile <sup>(1)</sup>;

CONSIDERANDO che la creazione a livello comunitario di una rete di scuole e centri di formazione attivi nel settore della protezione civile negli Stati membri, che costituirebbe la base per la futura creazione, per esempio, di un'Accademia europea di protezione civile che riunisca tali istituti di formazione, potrebbe accelerare l'attuazione della cooperazione prevista;

RAMMENTANDO la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 26 febbraio 2001, sul rafforzamento delle capacità dell'Unione europea nel settore della protezione civile <sup>(2)</sup>, in cui si ribadisce la necessità che la cooperazione fra scuole e centri di formazione nazionali attivi nel settore della protezione civile debba progredire a ritmo più sostenuto;

CONSIDERANDO che le recenti decisioni del Consiglio in materia di protezione civile e segnatamente la decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile <sup>(3)</sup>, costituiscono un quadro che consentirebbe di facilitare la creazione di una rete di scuole e centri di formazione attivi nel settore della protezione civile negli Stati membri, in particolare con l'istituzione di un progetto pilota incaricato di definire detta rete;

SOTTOLINEANDO che le iniziative intergovernative intese ad attuare siffatta cooperazione hanno consentito di individuare sin d'ora le necessità e il contenuto di tale cooperazione, ma che all'ora attuale è opportuno concretizzarli;

CONSIDERANDO che la suddetta rete di scuole e centri di formazione dovrebbe anche comprendere il progetto più ambizioso volto a creare un'accademia virtuale europea per la protezione civile nonché un sistema di scambio di esperti, sviluppato nel quadro dei programmi di azione comunitari in materia di protezione civile,

CONVINTI della crescente importanza della formazione a tutti i livelli quale strumento per il miglioramento della protezione dei cittadini contro i rischi naturali e tecnologici;

INVITA LA COMMISSIONE:

RAMMENTANDO l'auspicio ripetutamente espresso dai paesi candidati di poter avviare una cooperazione in materia di formazione nel settore della protezione civile con gli Stati membri e con la Commissione;

(1) ad esaminare ogni iniziativa intesa ad appoggiare la creazione di una rete di scuole e centri di formazione attivi nel settore della protezione civile negli Stati membri per una prima fase pilota di durata triennale, ispirandosi segnatamente all'esperienza maturata con le pertinenti iniziative attuate nel quadro dei programmi d'azione comunitari in materia di protezione civile;

<sup>(1)</sup> GU C 313 del 10.11.1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 82 del 13.3.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

(2) ad esaminare la possibilità di concedere un sostegno finanziario a questa iniziativa a titolo degli interventi finanziari previsti per le attività formative dalla decisione del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile <sup>(1)</sup> per il periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2004 o dalla citata decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile;

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53.

(3) ad associare a tali lavori i paesi candidati;

(4) a prendere in considerazione, alla scadenza di tale fase pilota ed alla luce dei risultati ottenuti, tutte le iniziative intese ad instaurare una cooperazione a lungo termine in materia di formazione nel settore della protezione civile, per esempio mediante la creazione di un'Accademia europea di protezione civile che istituzionalizzerebbe la rete suddetta.

## RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2002

relativa a un approccio comune e ad azioni specifiche nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione

(2002/C 43/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IN SEGUITO

alle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23/24 marzo 2001 secondo cui «il Consiglio svilupperà insieme alla Commissione una strategia globale per la sicurezza delle reti elettroniche, comprensiva di azioni concrete di attuazione»,

RAMMENTANDO I SEGUENTI ATTI:

1. risoluzione del Consiglio del 30 maggio 2001 — Piano d'azione eEUROPE: Sicurezza dell'informazione e delle reti;
2. comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: proposta di un approccio strategico europeo;
3. comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo — eEurope 2002: Impatto e priorità;
4. piano d'azione eEurope 2002 approvato dal Consiglio europeo di Feira del 19/20 giugno 2000;
5. raccomandazione 95/144/CE del Consiglio, del 7 aprile 1995, su criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie d'informazione <sup>(1)</sup>;
6. raccomandazione del Consiglio, del 25 giugno 2001, sui punti di contatto accessibili 24 ore al giorno ai fini della lotta contro la criminalità ad alta tecnologia <sup>(2)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU L 93 del 26.4.1995, pag. 27.

<sup>(2)</sup> GU C 187 del 3.7.2001, pag. 5.

7. comunicazione della Commissione: «Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica»;

8. regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(3)</sup>;

9. direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(4)</sup>;

10. direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1992, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) <sup>(5)</sup>;

11. direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni <sup>(6)</sup>;

12. direttiva 97/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di forniture di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale <sup>(7)</sup>;

<sup>(3)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.

<sup>(6)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.